

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI  
CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele PORTINARO  
Florenzo STORELLI  
Francesco CORSI

Presidente  
Consigliere Relatore  
Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.  
iscritto al n. 001/2022 di Ruolo, promosso

DA

PROCURA FEDERALE, con sede in Via Piranesi 46- 20137 Milano, rappresentata dal  
Procuratore Federale avv. Stefania Cappa e dal Sostituto Procuratore Federale avv.  
Gabriele Pezzano

Reclamante

CONTRO

NICOLA COTTI COTTINI, nato a Lovere, il 27.07.1993, tessera F.I.S.I. 36455 rappresentato  
e difeso dall'avv. Giampiero Maffi

Resistente e Reclamante

per la riforma della decisione pronunciata dal Tribunale Federale FISI n. 006/2022 del  
20.06.2022, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata ex artt.  
13 e 14 del R.G.S., emessa in capo al tesserato F.I.S.I. Nicola Cotti Cottini, incolpato di

*“violazione dell’art. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni, articolo 6 comma 3 dello Statuto Federale della F.I.S.I.: per avere in data compresa tra il 25 ed il 29 ottobre 2021, a Bormio ed al Passo dello Stelvio, tenuto condotte integranti di molestie sessuali nei confronti delle tesserate*

Visto il reclamo ex art. 40 RGS F.I.S.I. promosso dalla Procura Federale in data 6 luglio 2022 (prot. Partenza 205/2022) ed i relativi allegati;

Visto il reclamo ex art. 40 RGS F.I.S.I. proposto dal sig. Nicola Cotti Cottini in data 14 luglio 2022 (prot. Partenza 262/2022) ed i relativi allegati;

Vista la memoria della Procura Federale depositata il 31 Agosto 2022 (prot. Partenza 274/2022);

Considerato che i reclami e la memoria sono stati rispettosi dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva FISl.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza collegiale del 7.09.2022 il Consigliere avv. Firenze Storelli

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tesserato e tecnico Federale FISl Nicola Cotti Cottini veniva sottoposto ad indagini federali per la “violazione dell’art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, articolo 6 comma 3 dello Statuto Federale FISl: “per avere, in data compresa tra il 25 ed il 29 Ottobre 2021, a Bormio ed al passo dello Stelvio, tenuto condotte integranti le molestie sessuali nei confronti delle tesserate ed in particolare rivolgendo loro frasi volgari ed inopportune, promettendo l’eliminazione di inesistenti voti negativi in cambio del loro favore, toccandole fisicamente in modalità non connesse allo svolgimento del proprio compito di Istruttore, chiedendo loro esplicitamente



di consumare con lui atti sessuali; con l'aggravante di cui all'art. 58, comma 1, lettera a) per aver agito con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio di funzioni proprie del colpevole, con riferimento al ruolo di istruttore nell'ambito del corso citato; nonché l'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lettera j) per aver agito per motivi abietti o futili. Fatti commessi a Bormio ed al passo dello Stelvio in data compresa" (poi modificata in prossima) "al 25 – 29 Ottobre 2021".

Il Tribunale Federale si riuniva nella seduta del 25 Maggio e 20 Giugno 2022, nella cui ultima udienza assumeva le testimonianze d'ufficio dei tesserati

che già avevano reso dichiarazioni in fase di indagine, ed il tesserato indicato dalla difesa, oltre all'incolpato Nicola Cotti Cottini.

All'esito dell'udienza del 20 Giugno 2022, dopo aver fatto discutere le parti, il Tribunale Federale così decideva: *"accertata la responsabilità disciplinare del Sig. Nicola Cotti Cottini, in relazione ai fatti così contestati nell'atto di deferimento e successivamente modificati all'udienza del 25 Maggio 2022, ritenuta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 58 c. 1 lett. j) del RGS FISJ, concessa l'attenuante di cui all'art. 60 comma 2 con criterio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lett. a) del RGS FISJ, applica la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività con ritiro temporaneo della tessera per la durata di mesi otto (8) ex art. 55 comma 1 lett. d)"....omissis.*

La Procura Federale presentava rituale reclamo a codesta Corte Federale, ritenendo la sanzione applicata in primo grado lieve, in considerazione dei fatti di particolare gravità, ruolo federale ricoperto dall'incolpato e giovane età delle vittime. Inoltre, faceva riferimento alla delibera del CONI del 16 Dicembre 2021, con la quale si invitano tutte le Federazioni Sportive ad applicare il criterio della "tolleranza zero" e della radiazione per tutti i tesserati



ritenuti responsabili per fatti come quelli contestati al Cotti Cottini. La Procura riteneva che l'incolpato non avesse assolutamente collaborato, ma avesse reso soltanto dichiarazioni di circostanza e che quindi non fosse meritevole delle attenuanti cd. generiche. Chiedeva, quindi, la radiazione o una riforma *in peius* del provvedimento disciplinare.

Anche l'incolpato proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale chiedendo, in tesi, il proscioglimento in considerazione dell'inattendibilità delle persone offese, anche sul presupposto del contrasto delle loro dichiarazioni con alcune del testimone della difesa, il tesserato . Inoltre, in ordine ai palpeggiamenti ai glutei in danno della e della riteneva non si fosse raggiunta la prova che tale modalità non fosse prevista dalle tecniche di insegnamento Federali e comunque si soffermava sulla occasionalità delle condotte tenute dall'incolpato. Nel reclamo si sosteneva, in subordine la disapplicazione dell'aggravante ex art. 58, comma 1, lett. a), le cd. attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate e, comunque, la riduzione della pena.

Entrambi i reclami si soffermavano sulla valenza penale di alcune condotte, disquisendo se trattavasi di violenza sessuale o molestia sessuale.

La Procura Federale prima dell'udienza dinanzi codesta Corte Federale depositava memoria difensiva con la quale ribadiva ulteriormente la propria linea accusatoria.

In data 7 settembre 2022 si teneva quindi l'udienza dinanzi codesta Corte Federale.

L'udienza per la trattazione del reclamo avveniva alla presenza del Procuratore Capo della Federazione, avv. Stefania Cappa e del Sostituto Procuratore, avv. Gabriele Pezzano, dell'incolpato Nicola Cotti Cottini e del suo difensore avv. Giampiero Maffi.

Dopo la relazione del Componente Relatore avv. Florenzo Storelli, il Presidente avv. Daniele Portinaro invitava le parti alla discussione.



Le parti discutevano approfonditamente e concludevano riportandosi agli scritti in atti.

Per ultimo prendeva la parola l'incolpato, il quale rendeva dichiarazioni spontanee, mediante le quali presentava *"le proprie scuse per quanto occorso"*.

All'udienza pubblica del 7 settembre 2022, all'esito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

#### Motivi della decisione


Il Tribunale Federale ha ritenuto l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 58, comma 1, lett.j); tale circostanza non è stata oggetto di reclamo da parte della Procura Federale e, pertanto, sul punto si è formato giudicato.

La Corte Federale ritiene che le analisi svolte dalle parti in ordine alla configurazione giuridica dei fatti contestati come violenza sessuale o molestie sessuali non sia un aspetto determinante per la individuazione della responsabilità dell'incolpato, dovendo analizzare la vicenda da un punto di vista disciplinare e non di diritto sostanziale.

Le condotte poste in essere dal tesserato Cotti Cottini *"in data prossima al 25-29 ottobre 2021"* devono essere con assoluta certezza censurate.

Il tesserato Cotti Cottini ha recato, nel periodo in contestazione (ma non solo), con atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale ad alcune tesserate FISI, molestie e disturbo, violando la dignità delle loro persone.

Il comportamento dell'incolpato si è estrinsecato in espressioni volgari a sfondo sessuale, in atti di corteggiamento invasivo ed insistito tali da provocare forte disagio nelle giovani tesserate ed anche in due distinte occasioni con il palpeggiamento dei glutei su due tesserate, simulando una tecnica di insegnamento.




Le dichiarazioni delle tesserate seppur riferite a più periodi e moduli (tutti ricompresi tra il luglio, ottobre e novembre 2021) devono essere considerate pienamente attendibili.

Le loro dichiarazioni in sede di indagine e durante l'istruttoria dibattimentale, anche alla presenza dell'incolpato, sono sempre state ribadite, senza alcuna contraddizione o esitazione; a cui deve aggiungersi l'assenza di un interesse specifico. Infatti, nessuna di loro ha presentato atto di denuncia-querela nei confronti del Cotti Cottini, rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria, ma hanno ritenuto di rivolgersi alla giustizia domestica al solo fine di evitare che i comportamenti denunciati si potessero ripetere in danno di altre tesserate.

La tesserata ha riferito che il suo istruttore Cotti Cottini, durante il modulo di ottobre 2021, durante un esercizio che prevedeva un movimento di avanzamento del bacino le aveva messo una mano sul gluteo sinistro e che tale comportamento l'aveva infastidita.

La tesserata ha riferito una medesima circostanza. Nel modulo di ottobre 2021, il Cotti Cottini, suo istruttore, durante una lezione, nel voler correggere una postura della tesserata le aveva toccato il sedere. La non disse nulla, ma percepì che tale gesto non fosse appropriato, in quanto altri istruttori l'avevano corretta per il suo gesto tecnico, ma ponendo semplicemente le mani sui fianchi.

Sempre la tesserata ha riferito che, nel medesimo modulo di ottobre 2021, una sera in un bar di Bormio il Cotti Cottini si sarebbe strusciato su di lei e subito dopo l'avrebbe tirata per un braccio cercando di portarla verso di se' e solo grazie ad una sua richiesta di aiuto ad un amico riuscì a liberarsi dalla presa dell'incolpato. Nel corso della medesima serata, presso un altro bar il Cotti Cottini era tornato alla carica e la costrinse, con la forza, a sedersi sulle sue gambe e tenendola per le braccia iniziò a leccarle il viso. La chiese aiuto e, solo grazie, all'intervento di riuscì a divincolarsi da



quella situazione morbosa, imbarazzante e sicuramente non gradita.

Gli episodi della stessa specie che hanno visto protagonista il Cotti Cottini, nel modulo di ottobre 2021, però non sono terminati.

Nei confronti della stessa \_\_\_\_\_ ma anche della \_\_\_\_\_ avrebbe cercato, con la forza e contro la volontà delle ragazze, durante le serate nei bar che istruttori e allievi frequentavano a fine giornata, di farle sedere sulle sue gambe e in più occasioni avrebbe fatto battute non gradite a sfondo sessuale o fatto commenti particolarmente sgradevoli (Riferisce la \_\_\_\_\_ che il Cotti Cottini, riferendosi alla \_\_\_\_\_ l'avrebbe apostrofata "Figa di legno", in quanto non aveva ceduto ai suoi desideri sessuali.

Altri episodi che denotano il *modus operandi* del Cotti Cottini sono quelli che millantando di poter modificare i brutti voti verificati su di un registro delle allieve del corso, chiedeva loro insistentemente prestazioni sessuali.

Le esponenti hanno più volte parlato di atteggiamenti sgradevoli dell'incolpato, come quelli sin qui descritti, non solo nel periodo oggetto di attenzione (ottobre 2021), ma anche in moduli precedenti (luglio 2021) e successivi (novembre 2021). I comportamenti del Cotti Cottini in tali ultimi due moduli non sono oggetto di valutazione odierna, ma sicuramente denotano un comportamento ricorrente e seriale a sfondo sessuale che l'incolpato ha costantemente tenuto durante i moduli federali.

Quindi le dichiarazioni delle tesserate devono considerarsi gravi, precise e concordanti.

La gravità dei fatti contestati è fuori dubbio. I principi alla base dello Sport sono concordemente individuati nella lealtà e correttezza dei tesserati. I reiterati e non occasionali comportamenti del Cotti Cottini in spregio ai più elementari principi di convivenza e rispetto delle persone, approfittando della differenza di età con le ragazze, del diverso ruolo rivestito



e suscitando gravi e ripetuti imbarazzi delle tesserate, sono sinonimo di gravità.

Tali comportamenti hanno sicuramente creato grave disagio anche nella Federazione che ha riposto in uno dei suoi istruttori fiducia non solo da un punto di vista tecnico, ma anche morale, affidando a lui le allieve e confidando nel rispetto dei principi etici. Con l'istruttore Cotti Cottini tale fiducia è stata con ogni evidenza mal riposta.

Le dichiarazioni delle tesserate devono altresì considerarsi precise. Infatti, sono state puntuali, dettagliate, ricche di particolari, e ribadite nelle varie fasi del procedimento.

Infine, devono essere considerate concordanti. Tutte le dichiarazioni delle tesserate non sono mai entrate in contraddizione tra di loro, nonostante la dovizia di particolari. Gli episodi accaduti loro, per precisa volontà dell'incolpato, hanno sempre riscontrato una tecnica di molestie sessuali simile tra loro.

La difesa del Cotti Cottini ha ritenuto le dichiarazioni del tesserato affidabili e che, poste a confronto con le dichiarazioni delle ragazze, facciano venire meno il principio delle dichiarazioni concordanti.

A ben vedere il tesserato si è sempre e solo limitato a dichiarare di non aver fatto caso o di non aver assistito agli episodi contestati al Cotti Cottini; nulla di più.

Pertanto, ritiene codesta Corte che le sue dichiarazioni non incidano sulla genuinità di quanto affermato dalle tesserate.

Il Cotti Cottini si è scusato anche dinanzi codesta Corte "per quanto occorso", di fatto ammettendo la sua infelice condotta e comunque, scelta processuale legittima, ha solo reso dichiarazioni e mai si è sottoposto a interrogatorio delle parti.

Il Cotti Cottini, approfittando del suo ruolo di istruttore, durante il modulo di ottobre 2021, ma anche in altri moduli, conquistata la soggezione delle giovani allieve le ha costrette a subire





le sue molestie, che sicuramente non possono essere considerate semplici avances, perché non gradite alle stesse ragazze, come più volte ribadito dalle stesse.


L'inculpato ha utilizzato il suo potere, derivante dall'essere istruttore del corso, per fini diversi da quelli collegati alle attribuzioni lui conferite da parte della FISi ed in spregio alle più elementari norme di lealtà e correttezza sportiva.

Il ruolo di istruttore del Cotti Cottini lo ha sicuramente messo nelle condizioni di agevolare o facilitare il suo abuso in danno delle tesserate.

La Corte ritiene che la condotta del tesserato Cotti Cottini sia sicuramente censurabile per la sua spregiudicatezza, gravità, spregio della persona altrui e sicuramente non degna di un istruttore federale, i cui valori etici e morali sono stati violati in più occasioni.

A questo punto, la Corte ritiene che l'inculpato, in considerazione dello stato di incensuratezza disciplinare e delle scuse presentate in udienza meriti la concessione della cd. circostanza attenuante generica.

Parimenti all'inculpato deve essere applicata l'aggravante di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia F.I.S.I. Trattandosi di concorso eterogeneo di circostanze, la Corte Federale ritiene, per i motivi sin qui esposti, che si debba applicare un giudizio di prevalenza dell'aggravante contestata rispetto alla cd. circostanza attenuante generica e, pertanto, la sanzione debba essere aumentata fino al massimo edittale. Non appaiono invece ravvisabili gli estremi per l'applicazione della radiazione, richiesta dalla reclamante Procura Federale in ragione di quanto sopra argomentato; in ogni caso ferma la stigmatizzazione della condotta del Cotti Cottini violativa dei principi etici e morali che improntano e connotano il Codice di Comportamento Sportivo Coni e lo Statuto della F.I.S.I.



P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, sul procedimento n. 001/2022 FISI a carico del sig. Nicola Cotti Cottini, definitivamente pronunciando:

- in parziale riforma della decisione n. 006 del Tribunale Federale del 20 giugno 2022, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 58, comma 1 lett. A) R.G.S. FISI prevalente rispetto alla concessa attenuante di cui all'art. 60, comma 2, R.G.S. FISI, visti gli artt. 55 ss. R.G.S. F.I.S.I. applica al sig. Nicola Cotti Cottini (Cod. Tessera n. 36455) la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività con ritiro temporaneo della tessera per la durata di mesi 12 (dodici).

Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione, dispone che la stessa sia pubblicata ai sensi dell'art. 14 R.G.S. FISI con la sola esclusione dei dati identificativi delle persone offese e dei testimoni.


Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti ed agli Organi Federali.

Riserva le motivazioni della presente decisione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data odierna.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio il giorno 7 settembre 2022


Il Consigliere estensore

(avv. Florenzo Storelli)



Depositata in Segreteria il 16 settembre 2022

Il Funzionario addetto



**SEGRETARIA**  
**ORGANI DI GIUSTIZIA FISI**  
Via Piranesi, 46 20137 MILANO